



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Allegato A alla D.G.C. n. 27 del 1.4.2020 - Disciplinare

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA ALIMENTARE DI CUI ALL'OCDC N. 658 DEL 29/03/2020

Piazza del Comune - 06036 Montefalco (PG)
Tel. 0742.616127 - Fax. 0742. 379852
C.F. e P. IVA 00450630546
e-mail: segreteria@comunemontefalco.it
www.comune.montefalco.pg.it





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Verifiche e controlli
- Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid- 19 e tra quelli in stato di bisogno.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per “generi alimentari” i prodotti alimentari, così come meglio indicato nell'allegato 1;
- per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti del Comune di Montefalco, pubblicati sul sito internet comunale;

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato in considerazione dei requisiti e della composizione del nucleo familiare, secondo le seguenti tabelle:

per nuclei familiari

A) che al momento della presentazione dell'istanza non hanno alcuna fonte di reddito attiva e/o di sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni, indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, ecc....) e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a €8.000,00 anche titolari di partita Iva in attesa dell'erogazione del contributo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020 .

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
Nuclei fino a 2 persone	€250,00
Nuclei da 3 a 4 persone	€350,00
Nuclei da 5 o più persone	€500,00

per nuclei familiari

B) che hanno una fonte di reddito attiva e/o di sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni, indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, ecc....) per un importo non superiore a € 500,00 per nucleo familiare, e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a €8.000,00 anche titolari di partita Iva in attesa dell'erogazione del contributo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020;





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
Nuclei fino a 2 persone	€150,00
Nuclei da 3 a 4 persone	€250,00
Nuclei da 5 o più persone	€400,00

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Amministrativa sulla base dei principi definiti dall'OCDFC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, tenendo altresì conto dei requisiti e di quanto stabilito con il presente disciplinare .

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:

delle **istanze di parte** dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi alimentari. A tal fine viene predisposto e pubblicato dall'Area Amministrativa specifico **avviso** secondo schema ALLEGATO 2 riportante i requisiti di ammissione al beneficio.

3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato il termine fino al 7 aprile 2020 ore 13.00 per l'invio delle **istanze di parte** così come previsto nell'avviso "ALLEGATO 2 - Avviso".

4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti che presenteranno regolare istanza avendone i prescritti requisiti. Verrà stilata una graduatoria tenendo conto dei requisiti di cui all' "ALLEGATO 2 – Avviso".

Se le istanze ammesse a contributo sono superiori all'effettivo fabbisogno, il buono spesa alimentare è assegnato secondo l'ordine di priorità di cui all' avviso "ALLEGATO 2- Avviso" al presente disciplinare.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. L'ufficio servizi sociali procederà all'istruttoria delle domande in relazione ai requisiti prescritti e provvederà alla redazione dell'elenco/graduatoria dei beneficiari con l'individuazione del relativo valore del buono spesa di spettanza entro il termine massimo del 7 aprile 2020;

2. L'elenco dei beneficiari di cui al punto 1 è approvato con determina del Responsabile Area Amministrativa - servizi sociali e contestualmente verrà data comunicazione ai beneficiari entro il termine delle ore 19:00 del 7 aprile 2020

3. I buoni spesa verranno consegnati direttamente ai beneficiari presso il rispettivo indirizzo nella giornata successiva dell'8 aprile 2020 (ALLEGATO 3)

4. I richiedenti dovranno produrre istanza come da ALLEGATO 4 - Istanza.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. I buoni spesa alimentari dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa che verranno pubblicati sul sito internet comunale.

2. I beneficiari dei buoni spesa alimentari potranno utilizzare esclusivamente la cifra complessiva assegnata in fase di istruttoria ed indicata nel buono spesa alimentare.





COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

3. Il buono spesa alimentare è volto a sostenere i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno per quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto, quali pasta, riso, latte e latticini, farina, lievito, olio di oliva, frutta e verdura, legumi secchi, prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, ecc..) passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, prodotti alimentari e per l'igiene per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini)

E' fatto assoluto divieto di acquisto di bevande alcoliche.

Art. 7 – Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Area Amministrativa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all'utilizzo dei buoni spesa alimentari erogati dal Comune ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e al presente disciplinare sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

